

ORIGINALE

# COMUNE DI ROCCA D'ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 30.11.2020

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.**

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 20.45 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica, di 1<sup>a</sup> convocazione .  
Presiede la seduta il Dott. Pantanella Rocco

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	COLAFRANCESCO RITA -SINDACO-	X	
2	PANTANELLA ROCCO	X	
3	DI FOLCO MARILENA		X
4	LANCIA BERNARDO	X	
5	DI FOLCO PATRIZIO	X	
6	TESTA GAETANO	X	
7	ARCESE ARDUINO	X	
8	FRAIOLI ANTONIO	X	
9	QUAGLIERI ANTONELLO	X	
10	CAPUANO BERNARDINO	X	
11	LANCIA MARIO	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Con l'assistenza del Segretario comunale Dott. Giovanni Battista Iaconelli

Il Presidente, Dott. Pantanella Rocco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamata** la propria deliberazione n. 31 del 15.11.2010 avente per oggetto: “Regolamento diritto di accesso agli atti- Determinazioni” con la quale, tra l’altro, si approvava il nuovo regolamento per l’accesso agli atti;

**Considerato** che al predetto Regolamento ed all’articolo 5 comma 10 viene disposta l’esclusione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli;

**Considerato** opportuno consentire l’accesso diretto ai Sigg.ri Consiglieri del protocollo anche a mezzo di apposita postazione informatica e/o attraverso collegamento da remoto tramite un proprio profilo personale con credenziali;

**Ritenuto** pertanto sostituire il comma 10 dell’art. 5 del Regolamento del diritto di accesso agli atti con il seguente testo:

*“E’ ammessa la consultazione diretta al protocollo dell’Ente.*

*Al Consigliere comunale è altresì permesso l’accesso al protocollo informatico con possibilità di prendere visione ai dati di sintesi ( mittente, destinatario, oggetto, numero di protocollo ecc.), senza poter aprire gli allegati, con la possibilità di effettuare ricerche evidenziando gli Uffici o i settori interessati. Gli allegati di interesse possono essere richiesti con apposita richiesta di accesso agli atti, previa formale istanza, circostanziata e specifica”.*

*Al fine di tutelare la riservatezza di tutti i dati trattati dal Comune, l’accesso ai sistemi informatici può avvenire a mezzo di apposita postazione informatica predisposta presso la sede comunale o attraverso collegamento da remoto e tramite un proprio profilo professionale con credenziali.*

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 ;

### DELIBERA

1. **Di approvare** la narrativa che si intende qui trascritta e per l’effetto di modificare il Comma 10 dell’Art. 5 del vigente Regolamento sul diritto di accesso agli atti sostituendone l’attuale testo con il seguente:

*“E’ ammessa la consultazione diretta al protocollo dell’Ente.*

*Al Consigliere comunale è altresì permesso l’accesso al protocollo informatico con possibilità di prendere visione ai dati di sintesi ( mittente, destinatario, oggetto, numero di protocollo ecc.), senza poter aprire gli allegati, con la possibilità di effettuare ricerche evidenziando gli Uffici o i settori interessati. Gli allegati di interesse possono essere richiesti con apposita richiesta di accesso agli atti, previa formale istanza, circostanziata e specifica”.*

*Al fine di tutelare la riservatezza di tutti i dati trattati dal Comune, l’accesso ai sistemi informatici può avvenire a mezzo di apposita postazione informatica predisposta presso la sede comunale o attraverso collegamento da remoto e tramite un proprio profilo professionale con credenziali.*

2. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Dragonetti Franco

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la suddetta proposta di deliberazione corredata dal necessario parere, che si richiama integralmente;

**Sentito** il Presidente del Consiglio che illustra la proposta di deliberazione;

**Prende** la parola il Capogruppo di opposizione Geom. Antonello Quagliari che illustra una nota che viene consegnata al Segretario per allegarla al verbale consiliare quale parte integrante e ricorda l'iter che ci ha portato a discutere il presente punto dell'ordine del giorno;

**Prende** la parola il Sindaco Prof.ssa Rita Colafrancesco che procede alla lettura di una nota che viene consegnata al Segretario per allegarla quale parte integrante alla deliberazione;

**Riprende** la parola il Presidente del Consiglio che fa notare che la giurisprudenza ha rilasciato sentenze sia di accoglimento che di rigetto dei vari ricorsi non sempre concordi e cita ad esempio una sentenza di rigetto emessa nel mese di maggio 2020 dal TAR del Friuli Venezia Giulia e si ritiene opportuno uniformarsi alla Prefettura acquisita il 17.11.2020 prot. n° 3693;

**Proceduto** a votazione palese e con voti unanimi

### DELIBERA

**Di approvare** la suddetta proposta di deliberazione;

**Di dichiarare**, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.





# Gruppo Consiliare

## “Roccadarce Progetto Comune”

[www.roccadarce.altervista.org](http://www.roccadarce.altervista.org)

Consiglieri Comunali: QUAGLIERI Antonello – CAPUANO Bernardino – LANCIA Mario

### Dichiarazione di voto

ODG n° 2 del 30.11 2020

### “Modifica Regolamento diritto di Accesso agli atti”

Con la presente proposta di deliberazione, che si pone all'attenzione del Consiglio Comunale, finalmente si giunge a conclusione di un percorso che ha visto particolare impegno del nostro gruppo consiliare affinché venisse riconosciuta l'importante prerogativa di tutti i Consiglieri Comunali (non solo quelli di opposizione) costituita dall'opportunità dell'accesso diretto degli stessi al protocollo informatico dell'Ente.

Un'opportunità che, benché fosse suffragata da autorevoli pareri ministeriali, ci era stata negata dal Sindaco che non aveva accolto le nostre richieste con nota prot. 2595 del 17.08.2020 con la quale si dichiarava inoltre di uniformarsi e condividere, tra gli altri, i principi che considerano spropositato il rilascio delle credenziali rispetto alle esigenze conoscitive sottese.

Allora riteniamo che sia necessario ricostruire sinteticamente l'iter che ci ha portato a discutere del punto all'Odg:

- **Nostra prima richiesta** delle credenziali per accedere al protocollo telematico inviata al Sindaco in data 24.01.2020;
- **Primo sollecito**, non avendo ricevuto alcun riscontro, sottoscritto dai nostri consiglieri in data 29.03.2020 in cui gli stessi comunque dichiaravano di aver manifestato ogni comprensione sulle tempistiche della risposta dilatare nel tempo anche nella consapevolezza del grave momento che si stava vivendo;
- **Secondo Sollecito**, non avendo ancora ricevuto risposta, sottoscritto dai nostri consiglieri in data 27.07.2020 ed in cui si faceva ancora presente di aver preferito continuare a sollecitare una risoluzione temporeggiando qualsiasi iniziativa a tutela per inviare ulteriori segnali di disponibilità al confronto ed alla collaborazione specie in occasione di un periodo di grave crisi sanitaria e generale. Proprio con questa ultima



# Gruppo Consiliare

## "Roccadarce Progetto Comune"

[www.roccadarce.altervista.org](http://www.roccadarce.altervista.org)

Consiglieri Comunali: QUAGLIERI Antonello – CAPUANO Bernardino – LANCIA Mario

istanza dichiaravamo comunque che, qualora costretti, dinanzi ad ulteriori indugi avremmo, nostro malgrado, intrapreso iniziative tese a salvaguardare il nostro ruolo e quello di tutti i Consiglieri;

– **Diniego** alle nostre richieste da parte del Sindaco prot. 2595 del 17.08.2020 (che si allega);

– **Nostra Richiesta al Prefetto** di ogni INIZIATIVA UTILE al rispetto dei nostri diritti e finalizzata, nel caso specifico, all'ottenimento da parte degli scriventi delle credenziali e password di accesso al Protocollo informatico dell'Ente per le finalità connesse al corretto e completo adempimento del proprio mandato CHE NESSUN SINDACO PUO' ARROGARSI IL DIRITTO DI LIMITARE;

– **Nota di S.E. II PREFETTO prot. Uscita 49172 del 23.10.2020** (che si allega unitamente al parere ministeriale ivi contenuto), **che ringraziamo pubblicamente per aver fatto chiarezza sulla questione**, con la quale ha richiamato l'attenzione del Sindaco sulla recente Sentenza del Tar Campania n. 545 del 4 aprile 2019 che ha confermato il diritto al Consigliere ad accedere anche da remoto al protocollo dell'Ente. (Nota indirizzata al Sindaco ed anche ai consiglieri Comunali dell'opposizione ma che inspiegabilmente non ci era stata consegnata a distanza di moltissimi giorni).

E' di conseguenza chiaro che quello di oggi sia un risultato notevole sul tema della trasparenza su cui ci siamo spesi con decisione, oggi come ieri (vedasi innumerevoli nostre richieste di adeguamento albo on line con pubblicazioni determinazioni dirigenziali ecc.), a tutela dei diritti di tutti i Consiglieri e che vede finalmente il Sindaco tornare sui propri passi visto che solo pochi mesi fa si era espressa proprio per il DINIEGO alle nostre richieste.

Infine Vale la pena ricordare che anche il T.A.R. Sardegna, approfondendo la tematica, con la sentenza n.531/2018, ha specificato che il **"possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno**



# Gruppo Consiliare

## "Roccadarce Progetto Comune"

[www.roccadarce.altervista.org](http://www.roccadarce.altervista.org)

Consiglieri Comunali: QUAGLIERI Antonello – CAPUANO Bernardino – LANCIA Mario

*necessaria, per l'esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell'amministrazione comunale, ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l'esibizione".*

Alla luce di questo orientamento, che definisce proprio il possesso delle chiavi di accesso al protocollo telematico una CONDIZIONE PRELIMINARE E NECESSARIA PER L'ESERCIZIO CONSAPEVOLE DEL DIRITTO DI ACCESSO, è chiaro che un nostro atteggiamento arrendevole dinanzi al predetto diniego del Sindaco avrebbe decretato una ingiusta limitazione proprio di tali prerogative del Consigliere.

Ci sia consentito pertanto, anche alla luce di questa vicenda e non solo, di chiedere maggior rispetto per le questioni che poniamo ed argomentiamo adeguatamente con tanto di pareri.

A questo punto siamo a richiedere celeri tempistiche per il rilascio delle citate credenziali, condizione che va anche nella direzione del minor aggravio di lavoro degli uffici e i responsabili del comune.

*Tanto era dovuto nel rispetto del nostro impegno sulla tematica, continuando comunque a manifestare ogni disponibilità al proficuo confronto.*

Roccadarce, 30.11.2020



*Prefettura di Frosinone*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Frosinone , come da protocollo

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  
**ROCCADARCE**

e, p.c.

AI CONSIGLIERI COMUNALI  
QUAGLIERI ANTONELLO  
CAPUANO BERNARDINO  
LANCIA MARIO  
C/O COMUNE DI **ROCCADARCE**

Oggetto: Esposto diniego credenziali protocollo informatico.

In riferimento alla lettera del 17 settembre 2020 si rileva che il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno si è più volte pronunciato con pareri al riguardo.

La specifica materia dovrebbe trovare apposita disciplina nel Regolamento dell'Ente, si osserva che anche la giurisprudenza si è pronunciata in merito affermando il diritto del consigliere a prendere visione del protocollo generale posto che esso è tenuto comunque al segreto ai sensi dell'art. 267/2000.

Sul punto si richiama l'attenzione sulla recente sentenza del T.A.R. Campania n. 545 del 4 aprile 2019 che ha confermato il diritto al consigliere comunale all'accesso anche da remoto al protocollo dell'Ente "nei soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo".

Ad ogni buon fine si trasmette parere del Ministero dell'Interno attinente alla questione in esame.

Il Prefetto  
(Portelli)

responsabile del procedimento  
Viceprefetto  
Dr.ssa S. Galella  
[entilocalipref\\_frosinone@interno.it](mailto:entilocalipref_frosinone@interno.it)  
Tel. 0775/218404

Home » Pareri

# Accesso da remoto con credenziali al protocollo del Comune da parte di un consigliere comunale

## Territorio e autonomie locali

📅 12 Agosto 2019

### Categoria

05.02.06 Diritto di accesso

### Sintesi/Massima

Accesso da remoto con credenziali al protocollo del Comune da parte di un consigliere comunale. Il T.A.R. Campania, con la decisione n.545 del 4.04.2019, ha confermato il diritto del consigliere comunale all'accesso anche da remoto al protocollo informatico dell'Ente. Il predetto Tribunale ha ritenuto che tale esercizio non dovrebbe tuttavia essere esteso al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall'Amministrazione - soggetta, invece, alle ordinarie regole in materia di accesso, tra le quali la necessità di richiesta specifica -, ma ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto). Il T.A.R. Campania con la citata decisione n. 545/2019 ha accolto il ricorso imponendo all'Amministrazione comunale resistente di apprestare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della medesima decisione "le modalità organizzative per il rilascio di password per l'accesso da remoto al protocollo informatico al consigliere comunale ricorrente". La disciplina regolamentare si pone anche come strumento di previsione delle misure tecniche necessarie per l'effettivo esercizio del diritto in parola in capo al consigliere comunale.

Tale strumento, necessario al fine di porre i competenti uffici comunali nelle condizioni di operare correttamente, dovrebbe, dunque, essere obbligatoriamente

adottato dall'Ente in tempi ragionevoli ben potendo prendersi a parametro i termini individuati dal sopra citato T.A.R. della Campania o termini più brevi favorevoli ai consiglieri comunali.

#### Testo

E' stato chiesto se, in assenza di previsione regolamentare, possa accordarsi ad un consigliere comunale l'accesso da remoto sul server comunale al protocollo dell'Ente.

Al riguardo, come noto, l'esercizio del diritto di accesso, esercitabile dai consiglieri comunali ai sensi dell'art.43, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, è definito dal Consiglio di Stato (sentenza n.4471/2005) "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", finalizzato al controllo politico-amministrativo sull'ente, nell'interesse della collettività (cfr. C.d.S. V, 5/09/2014, n.4525, cit. da Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi del 29 novembre 2018); si tratta di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art.10 T.U.O.E.L.) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n.241 del 1990 (cfr. parere della Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi del 28 ottobre 2014 e il richiamato del 29 novembre 2018).

Per i comuni della Regione Sicilia si applica l'art. 217 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali (Art.199, Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con legge regionale n.16/1963 (art.20, legge regionale n.1/1976 e art.56, legge regionale n.9/1986)), il quale prevede, analogamente, che "I consiglieri comunali ..., per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta è trasmessa al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta".

Il protocollo informatico, come noto, è stato introdotto dall'art.50 del d.P.R. n.445/2000, il quale, al comma 3, richiede la realizzazione o la revisione dei sistemi informativi automatizzati in conformità anche alle disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali; gli articoli 53 e 55 del citato d.P.R. n. 445 prevedono, rispettivamente, la "registrazione di protocollo" e la "segnatura di

protocollo" che contengono una serie di dati che consentono la rintracciabilità dei documenti.

La citata Commissione per l'accesso, già con il parere del 16 marzo 2010 stabiliva che "l'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art.43, comma 2, T.U.O.E.L.)".

Anche il Garante per la protezione dei dati personali (v. relazione del 2004, pag.19 e 20) aveva specificato che "nell'ipotesi in cui l'accesso da parte dei consiglieri comunali riguardi dati sensibili, l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art.65, comma 4, lett.b), del Codice, è consentito se indispensabile per lo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo. Resta ferma la necessità, ... che i dati così acquisiti siano utilizzati per le sole finalità connesse all'esercizio del mandato, rispettando in particolare il divieto di divulgazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Spetta quindi all'amministrazione destinataria della richiesta accertare l'ampia e qualificata posizione di pretesa all'informazione ratione officii del consigliere comunale".

Già il T.A.R. Sardegna con la sentenza n.29/2007 ha affermato, tra l'altro, che è consentito prendere visione del protocollo generale senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono comunque tenuti al segreto ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n.267/00, mentre il T.A.R. Lombardia, Brescia, 1° marzo 2004 n.163, ha ritenuto non ammissibile imporre ai consiglieri l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare, giacché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso.

Sempre il T.A.R. Sardegna, approfondendo la tematica, con la sentenza n.531/2018, ha specificato che il "possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l'esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell'amministrazione comunale., ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l'esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per poter operare in tal senso è

rappresentata proprio dalla possibilità di accedere (non direttamente al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall'amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo".

Anche il T.A.R. Campania (Sezione staccata di Salerno), con la recentissima decisione n.545 del 4.04.2019 ha confermato il diritto del consigliere comunale all'accesso anche da remoto al protocollo informatico dell'Ente. Il predetto Tribunale, ribadendo sostanzialmente quanto stabilito dal T.A.R. Sardegna con la richiamata sentenza 531/2018, ha ritenuto che tale esercizio non dovrebbe tuttavia essere esteso al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall'Amministrazione - soggetta, invece, alle ordinarie regole in materia di accesso, tra le quali la necessità di richiesta specifica -, ma ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto).

Il T.A.R. Campania con la citata decisione n.545/2019 ha accolto il ricorso imponendo all'Amministrazione comunale resistente di apprestare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della medesima decisione "le modalità organizzative per il rilascio di password per l'accesso da remoto al protocollo informatico al consigliere comunale ricorrente".

Ciò premesso, relativamente alla presente fattispecie, si osserva che la disciplina regolamentare si pone anche come strumento di previsione delle misure tecniche necessarie per l'effettivo esercizio del diritto in parola in capo al consigliere comunale.

Tale strumento, necessario al fine di porre i competenti uffici comunali nelle condizioni di operare correttamente, dovrebbe, dunque, essere obbligatoriamente adottato dall'Ente in tempi ragionevoli ben potendo prendersi a parametro i termini individuati dal sopra citato T.A.R. della Campania o termini più brevi favorevoli ai consiglieri comunali.



# COMUNE DI ROCCA D' ARCE

## Provincia di Frosinone

VIA IV NOVEMBRE, 1  
TELEFONO 0776 536263 FAX 0776 536420

C.F. 82006290603  
P. IVA 1486880600

Prot. 2595 li 17-08-2020

Sigg.ri Consiglieri comunali:

- Quagliari Antonello
- Capuano Bernardino
- Lancia Mario

### Oggetto Richiesta credenziali e password Protocollo informatico dell'Ente.

★ In riferimento alla Vs. istanza datata 12.01.2020, pervenuta a questo Ente in data 24.01.2020 Prot. 254, avente ad oggetto richiesta credenziali e password Protocollo informatico dell'Ente, si ritiene che tale istanza non possa essere accolta, alla luce dei principi affermati nella recentissima sentenza del TAR Regione Sicilia N. 00926/2020 REG.PROV. COLL. N. 00159/2020 REG.RIC. pubblicata il 04.05.2020 che qui appresso si trascrive:

“Quando al rilascio delle credenziali per l'accesso al programma di gestione contabile esso, in definitiva, consentirebbe ai consiglieri comunali ricorrenti di accedere alla generalità indiscriminata dei documenti relativi alla contabilità dell'Ente in mancanza di apposita istanza; tale forma di accesso “diretto” si risolverebbe in un monitoraggio assoluto e permanente sull'attività degli uffici, tale da violare la ratio dell'Istituto, che, così declinato, eccederebbe strutturalmente la sua funzione conoscitiva e di controllo in riferimento ad una determinata informazione e/o ad uno specifico atto dell'Ente, siccome ritenuti strumentali al mandato politico, per appuntarsi, a monte, sull'esercizio della funzione propria della relativa area e sulla complessiva attività degli uffici, con finalità essenzialmente esplorative, che eccedono dal perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri (arg.ex T.A.R. Molise, sez.1, 3 settembre 2019, n.285).

Il collegio ritiene di dover aggiungere che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non può estendersi fino a configurare “ un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente” in luogo di esercizio del mandato politico “ finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche” (cfr, Cons. Stato, sez.IV, 12 febbraio 2013, n.846; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1298 e T.A.R. Sardegna, sez.I, 13 febbraio 2019, n.128).

“Quanto al rilascio delle credenziali per l'accesso al programma di protocollo informatico, il Collegio ritiene che tale rilascio si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita ( cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 22 Dicembre 2016, n. 1844).

Il rilascio delle credenziali per l'accesso a tale programma, peraltro, si rivela sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese: si vuol evidenziare, in altri termini, che le modalità informatica di accesso (il “quomodo”) appare eccessiva rispetto allo scopo perseguito, essendo l'Ente comunale tenuto, a fronte di istanza formulata dai consiglieri comunali nel rispetto dei sopra

*delineati principi (cfr. punto 3.1.2 in Diritto), a consentire la visione nonché a procedere al rilascio di copia cartacea (stampa) dei dati di sintesi del protocollo informatico (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto)".*

Il sottoscritto condivide i su esposti principi e ritiene doversi uniformare ad essi, pertanto la su indicata Vs. istanza non può essere accolta.

Con osservanza



*[Handwritten signature]*  
IL SINDACO  
Prof.ssa Rita Colafrancesco

(FR)

## Diritto di accesso agli atti modifica Regolamento D C C 31 del 15-11-2010

Intervento seduta consiliare del 30-11-2020

In questo anno e mezzo di amministrazione, tenendo conto del nostro programma elettorale, al punto Trasparenza, Partecipazione e Informazione, il comune di Roccadarce ha messo in atto un modello dalle pareti trasparenti e aperte ai cittadini, dando vita ad un'azione di potenziamento degli strumenti di informazione e informatizzazione con l'uso delle nuove tecnologie.

La trasparenza pertanto è uno dei principi generali che caratterizza tutta l'azione amministrativa, che nel rispetto della normativa e per una totale informazione ai cittadini, procede alla pubblicazione **all'Albo online- sito ufficiale del Comune di Roccadarce** i vari provvedimenti o atti amministrativi che vengono adottati:

- Delibere di Giunta e di Consiglio Comunale
- Determine dei Responsabili dei servizi ( tecnico, amministrativo e contabile)
- Ordinanze sindacali
- Atti di rilevanza pubblica
- Bandi di gara e successivi adempimenti adottati
- Interrogazioni e comunicazioni varie
- Provvedimenti e/o atti di altri Enti



Sono stati attivati anche altri canali di comunicazione social (Whats App etc ) al fine di veicolare l'informazione ai cittadini in tempo reale , di rilevante importanza in questo periodo di pandemia Covid.

Per ciò che riguarda il diritto di accesso al Consigliere Comunale, fermo restando il diritto di accesso agli atti e di prendere visione del protocollo generale, nel Regolamento del diritto di accesso agli atti tuttora vigente, approvato con DCC n.31 del 15-11-2010, non è ricompresa la specifica materia dell'accesso da remoto, pertanto al fine di consentire l'accesso diretto ai Consiglieri Comunali del protocollo di apposita postazione informatica e/o attraverso collegamento da remoto tramite un proprio profilo personale con credenziali, si rende necessario modificare il comma 10 dell'art 5 del Regolamento sul diritto di accesso agli atti sostituendone l'attuale testo riportato nella proposta di deliberazione inserita agli atti dell'ordine del giorno odierno.

Sarà compito degli Uffici comunali provvedere tramite il gestore HALLEY a cui è stato affidato il compito della informatizzazione comunale di adeguare le modalità organizzative e delle relative misure tecniche necessarie per l'espletamento dell'esercizio del diritto in capo al Consigliere Comunale.

- Roccadarce 30-11-2020

Il Sindaco

Prof.ssa Rita Colafrancesco

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dr. Fantanella Rocco



IL SEGRETARIO

Dott. Giovanni Battista Iaconelli

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO  
PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

Dalla Residenza comunale, li **03 DIC 2020**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Dragonetti Franco